

le per l'artigianato ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della legge regionale 12/2002, nella seguente composizione:

*Presidente:*

a) l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo.

*Componenti:*

b) il Direttore centrale attività produttive e turismo;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale:

- Graziano Tilatti

- Silvano Pascolo

- Dario Bruni

- Ariano Medeot

- Maurizio Meletti

- Enea Pellizzotti;

d) il delegato permanente del dirigente regionale dell'INPS:

Guido Luca Brunello.

2. Sono nominati segretario effettivo e segretario sostituto del suddetto organo collegiale rispettivamente Cristina Pussini e Maria Manfredi, in servizio presso la Direzione centrale attività produttive e turismo.

3. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

4. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione regionale esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

5. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.

6. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.

7. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

8. La relativa spesa graverà sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024 con riferimento al capitolo 718.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

22\_32\_1\_DPR\_98\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2022, n. 098/Pres.**

LR 42/1996, articolo 9, comma 2 ter. Modifica del perimetro provvisorio della Riserva naturale regionale Val Rosandra.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, recante le finalità della legge che prevede che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, individua biotopi naturali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali;

- l'articolo, 1 comma 1 bis, che prevede che la Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale,

sociale ed economico delle aree naturali tutelate;

- l'articolo 52 che istituisce la Riserva naturale della Val Rosandra;

- l'articolo 9, comma 1, che prevede che le riserve naturali siano istituite con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio;

- l'articolo 9, comma 2 ter, che prevede che il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportato da motivazioni tecniche coerenti con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 8;

- l'articolo 12, recante i contenuti del Piano di conservazione e Sviluppo (PCS) prevedendo che contenga, in particolare - comma 1, lettera f) - "i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva";

- l'articolo 82 che prevede che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a)";

**ATTESO** che l'organo gestore della riserva è il Comune di San Dorligo della Valle, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15.11.2012, n. 2005 pubblicata sul BUR n. 48 del 28.11.2012;

**VISTO** il "parere preliminare favorevole con indicazioni" espresso dal Comitato tecnico-scientifico delle aree protette (CTS), di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale 42/1996, nel corso della seduta del 26 aprile 2016, in ordine al punto 2 all'ordine del giorno "parere preliminare al PCS della riserva naturale della Val Rosandra" e relativo alle modifiche al perimetro della Riserva;

**VISTA** la nota AGFOR-GEN-2022-0016600-A del 09.03.2022 con cui l'Organo gestore della riserva ha trasmesso alla Regione il PCS adottato all'unanimità con deliberazione del Consiglio comunale 11C del 20.05.2020, la valutazione sulle osservazioni resa con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/c di data 16.11.2021 e la valutazione che il PCS non sia da sottoporre a VAS resa con deliberazione della Giunta comunale n. 122/g del 9.12.2021;

**ATTESO** che l'Organo gestore della Riserva ha adottato il PCS utilizzando il perimetro che ha ricevuto parere favorevole del CTS nella seduta del 26 aprile 2016;

**VISTA** in particolare la tavola 2 del PCS adottato dal titolo: "Corografia, modifiche al perimetro intercorse, scala 1:5000, Dolina, 2019" contenente la proposta di perimetro definitivo modificato;

**VERIFICATO** che nella relazione generale costituenti elaborato R1 del PCS adottato, elaborata dall'organo gestore, è contenuta la descrizione dettagliata delle richieste di modifica al perimetro della riserva susseguite negli anni e sono riportate le relazioni tecniche della Regione, i pareri acquisiti (pag. 5-19) e la descrizione del perimetro definitivo proposto nel PCS adottato (pag 20-27);

**VERIFICATO** nella Relazione generale di piano, adottata, Cap. 3.2 Proposta di modifica del perimetro, (pag.7) che "la proposta di modifica del perimetro della Riserva naturale della Val Rosandra - Dolina Glinščice nasce dalle esigenze espresse dai cittadini e dai proprietari dei terreni che ricadono all'interno della Riserva e dalle esigenze di gestione del territorio da parte del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina";

**VERIFICATO** che il perimetro è stato precisato nel PCS con le eccezioni e valutazioni richieste nel parere preliminare favorevole del CTS del 26.04.2016;

**VALUTATO** che le modifiche in riduzione ed in ampliamento non determinano complessivamente una significativa riduzione della superficie della Riserva;

**VALUTATO** che i valori naturalistici delle aree in riduzione sono comunque garantiti dalla presenza di un più vasto sito Natura 2000 che interessa buona parte del Carso triestino e goriziano;

**VALUTATO** che il perimetro di PCS modifica il perimetro provvisorio istitutivo della riserva ed è necessario adire il procedimento di cui all'articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 42/1996;

**VISTA** la nota AGRIFOR - GEN -0030516-P del 27.04.2022 con cui veniva trasmesso all'Organo gestore per presa visione l'elaborato cartografico rappresentativo del perimetro modificato necessario per la deliberazione in scala 1:25000 su base cartografica CTRN, ed il successivo incontro;

**VISTO** l'"Allegato A Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice Scala 1: 25.000", contenente il perimetro provvisorio modificato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**VISTO** il parere n. 1/2022 della seduta del 07.06.2022 con cui il Comitato Tecnico -Scientifico per le aree protette esprime parere favorevole ai fini della modifica del perimetro istitutivo della RNR della Val Rosandra ai sensi del predetto articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 42/1996;

**VALUTATO** che i territori inclusi nella perimetrazione sono quelli per i quali il Comune assicura la possibilità di un'efficace gestione diretta da parte dell'organo gestore della riserva;

**VALUTATO** che le modifiche apportate alla perimetrazione della riserva sono coerenti con le finalità della legge regionale 42/1996, e assicurano la collaborazione con gli enti locali;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo) e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1028;

#### DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 42/1996, la modifica alla perimetrazione provvisoria della Riserva naturale regionale della Val Rosandra indicata con linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 di cui all'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente il "Perimetro provvisorio modificato della RNR della Val Rosandra" che sostituisce l'allegato 12 alla legge regionale 42/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Allegato A  
Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice  
Scala 1:25000



VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA